



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI RIMINI

Sommario

Art. 1 - Premessa.....	1
Art. 2 - Principi generali.....	2
Art. 3 - Soggetti.....	3
Art. 4 - Informativa.....	3
Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti.....	4
Art. 6 - Videosorveglianza partecipata.....	4
Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati.....	5
Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati.....	5
Art. 9 - Diritti dell'interessato.....	5
Art. 10 - Accesso alle immagini.....	6
Art. 11 - Sicurezza dei dati.....	6
Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati.....	7
Art. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	7
Art. 14 - Disciplinare.....	8
Art. 15 - Norme finali.....	8

Art. 1 – Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Rimini, ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dispositivi di ripresa video e/o audiovisive.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR), al conseguente D.Lgs.10 Agosto 2018 n.101, al novellato D.Lgs. 30 Giugno 2013 n.196 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), al D.Lgs.18 Maggio 2018 n. 51 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e a tutta la normativa tecnica e di settore (Legge n. 300 del 1970, legge 241 del 1990 etc.).
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e articolo 3 del D.Lgs 51/2018, stabilisce norme finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

Art. 2 - Principi generali

Ai sensi della vigente normativa in materia di Sicurezza Urbana, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della Sicurezza Urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- a. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
- b. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite

nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

d. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la Sicurezza Urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Soggetti

Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Rimini.

Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il Comandante della Polizia Locale per quanto riguarda i trattamenti derivanti dai sistemi di videosorveglianza;
- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o comunque non collegate e/o connesse alla centrale operativa della Polizia Locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che può impartire direttive, istruzioni, compiti e funzioni relativi al trattamento dati.
- Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

3. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.

4. Gli amministratori di sistema interni sono designati dal Comune in qualità di Titolare del trattamento; gli amministratori di sistema esterni sono individuati nell'ambito della nomina a responsabile del trattamento con specifiche clausole ed istruzioni ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679"

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. Le modalità per la nomina dei soggetti designati, autorizzati, amministratori di sistema interno, od esterno sono individuate nel modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata possono essere informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area dei punti di accesso o di particolari necessità e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.

2. Il trattamento dei dati personali svolto mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L.14/2017;
- tutela della Sicurezza Urbana e della Sicurezza Pubblica;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della Protezione Civile e della Sanità Pubblica;
- tutela della Sicurezza Stradale;
- tutela ambientale e Polizia Amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- arresto in flagranza differito (Art. 10 c.6 quater D.L. 14/2017);
- incolumità dei lavoratori.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere di contesto o di lettura targhe connessi a black/white list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola) e altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare, ovvero da apposito provvedimento del Settore competente.

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili all'accertamento di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

6. Fermo restando la competenza tecnica del C.P.O.S.P. (Comitato Provinciale Ordine Sicurezza Pubblica) e dell'U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo), nell'attuazione delle politiche di Sicurezza Urbana, l'installazione di nuovi siti (permanenti) di videosorveglianza, dovrà essere preventivamente approvato con Delibera di Giunta.

Art. 6 - Videosorveglianza partecipata

1. Il Comune di Rimini, secondo quanto previsto dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48 e alla luce dei patti per la Sicurezza Avanzata, promuove il coinvolgimento dei soggetti indicati dall'art. 7 c.1 e c. 1bis del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48 per la realizzazione dei singoli impianti di videosorveglianza orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi del presente regolamento.

2. Con Delibera di Giunta saranno definite le modalità attuative per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti.

3. Le immagini provenienti da tali impianti, siano esse in diretta o registrate, potranno essere visionate esclusivamente dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia a competenza generale e non potranno in alcun caso essere accessibili ai soggetti ammessi.

4. Il Comune di Rimini potrà deliberare a favore dei soggetti ammessi l'introduzione di detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell'art. 7 c.1 bis, D.L. 20 Febbraio 2017 n°14 convertito in legge 18 aprile 2017 n°48.

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative in riferimento all'art. 32 del GDPR ed altre disposizioni di legge che disciplinano le misure di sicurezza nell'ambito della P.A. sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di indagine o richieste dell'Autorità Giudiziaria. La conservazione dei dati e delle immagini possono allungarsi fino a 90 giorni, con particolare riferimento ai varchi per la lettura targhe.

e) in osservanza degli articoli 32 e 35 GDPR e 23 e 25 del D.Lgs 51/2018, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

f) il Comune ha adottato una specifica procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza / data breach che garantisce il rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e la notifica all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in caso di violazioni di dati personali.

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e/o audiovisive, effettuate da sistemi fissi o mobili di telecamere che riprendono luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma, per le finalità previste dall'art.5 c.2 consentono riprese video e/o audiovisiva anche con utilizzo di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. La consultazione dei sistemi di videosorveglianza potrà avvenire anche attraverso dispositivi remoti, secondo le modalità previste nell'apposito disciplinare.

4. I dati sono conservati per il periodo indicato all'art. 7. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione. Per quanto concerne le fototrappole le modalità di cancellazione possono essere differenti.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto in applicazione dell'art. 15 del GDPR e compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ai sensi del D.lgs 51/2018:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ai sensi dell'art. 13 GDPR e art. 10 e ss. del D. Lgs 51/2018;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del GDPR. Il titolare informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti.

e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del GDPR.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al titolare del trattamento, secondo la procedura da esso adottata, disponibile sul sito internet istituzionale.

Art. 10 - Accesso alle immagini.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al comune entro 3 giorni dall'evento.

3. In linea generale l'accesso alla copia delle immagini è consentita solo previa verifica della sussistenza di un interesse qualificato ai sensi della legge 241/1990. Ogni richiesta verrà, comunque, gestita nel pieno rispetto della disciplina dell'accesso agli atti.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Sono impartite idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso fisico per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il Dirigente designato individua e nomina gli autorizzati in funzione alle specifiche esigenze operative, fornendo le istruzioni per il trattamento, ed in relazione ai canali di visibilità consentiti secondo il principio di minimizzazione previsto dal GDPR.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale ed alle forze di Polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti o conservati secondo quanto previsto dall'art. 5 GDPR ovvero dall'art 3 della D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli artt. 37 e seguenti della D.Lgs 51/2018 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., corrisponde con il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 14 - Disciplinare

1. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il "Disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Art. 15 - Norme finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n° 58 del 29 Maggio 2008.